

## Somministrazione farmaci a scuola

Con la nota numero 2312 del 25/11/2005 il ministro dell'istruzione, d'intesa con quello della Salute hanno emanato le Raccomandazioni contenenti "le linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all'interno della struttura scolastica".

Mentre nel caso di alunni più grandi, che provvedono alla autosomministrazione, la famiglia deve solo darne comunicazione alla scuola, nel caso dei bambini più piccoli la somministrazione dei farmaci ad opera del personale scolastico è subordinata:

- alla **richiesta formale della famiglia** accompagnata da un **certificato medico** attestante lo stato di malattia e la modalità di somministrazione del farmaco;
- alla **verifica** del dirigente scolastico **delle strutture e della disponibilità** degli operatori scolastici in servizio in primis addetti al servizio di primo soccorso;
- alla **formale autorizzazione** del dirigente scolastico nel caso di disponibilità interne, secondo le modalità indicate dal medico curante.

Si precisa che **la somministrazione**, oltre alle autorizzazioni specifiche rilasciate dalle ASL, **non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario**, né l'esercizio di discrezionalità tecnica.

In mancanza di disponibilità interne il dirigente scolastico è tenuto:

- all'attivazione di procedure formali ed informali per creare sinergie con i servizi sociali comunali, la ASL e soggetti privati per assicurare un servizio di assistenza infermieristica;
- all'attivazione di servizi provvisori alternativi (autorizzazione all'ingresso dei genitori, formalizzazione delle procedure per la chiamata del 118, corso di informazione e formazione specifico per gli operatori scolastici).

In difetto delle condizioni sopradescritte, il dirigente darà comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell'alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.

Rimane prescritto il ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso (118) nei casi in cui si ravvisi l'inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le presenti linee guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza.

Resta inteso che, in caso di emergenza, visto l'art.593 del Codice Penale, modificato dall'art 1 della L.72/2003, tutto il personale scolastico è comunque tenuto ad intervenire. Infatti "in caso di malore non ci si può esimere di portare il normale soccorso con la solerzia che ogni buon padre o madre di famiglia ha il dovere di fornire. Altrimenti, potrebbe configurarsi, come accade per la strada (o in occasione di incidenti), il reato di omissione di soccorso" (nota del 22 febbraio del 2000 del Dipartimento XI del Comune di Roma - Ufficio scuola dell'infanzia - Direttore Raffaele Nocera).